OBBLIGHI DELLE ASD – SSD ED EMERGENZA SANITARIA

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER DIRIGENTI SPORTIVI
FICK – COMITATO REGIONALE SICILIA

18-19 APRILE 2020

ENTI SPORTIVI

Dilettantistici (indicati all'art. 90 co. 17 L. 289/02)

- associazione riconosciuta (con personalità giuridica)
- associazione non riconosciuta (senza personalità giuridica)
- società cooperativa (senza scopo di lucro)
- società capitali (s.p.a., s.r.l., senza scopo di lucro)

ASSOCIAZIONE

RICONOSCIUTA (per atto di cui all'art. 1 DPR 361/2000):

- personalità giuridica
- autonomia patrimoniale perfetta
- responsabilità limitata per i suoi amministratori
- dei debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'ente

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RICONOSCIUTA

 riconoscimento di diritto privato: iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso gli Uffici Territoriali del Governo

Per le Associazioni le cui finalità si esauriscono nel territorio e nelle materie di competenza regionale, la personalità giuridica si ottiene con l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA

Tra le altre caratteristiche:

- assenza di personalità giuridica
- no "autonomia patrimoniale perfetta"

ASSOCIAZIONE

NON RICONOSCIUTA:

- coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione rispondono anche personalmente e solidalmente con i propri beni personali
- Rilievo del «dissenso» nei verbali del consiglio direttivo


SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Costituite secondo la normativa del codice civile in tema di società commerciale (spa, srl, sapa, società cooperativa) ma caratterizzate dal divieto assoluto di distribuzione degli utili tra i soci.
- Tali società hanno già nella loro natura la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta

TRASFORMAZIONE

(art. 2500 octies c.c.)

Associazione sportiva dilettantistica RICONOSCIUTA



Società sportiva dilettantistica SPA, SAPA, SRL

TRASFORMAZIONE (art. 2500 septies c.c.)

Le società di capitali (anche S.S.D.)



Associazioni non riconosciute (anche A.S.D.)

Non è invece possibile trasformare le società di capitali in associazioni riconosciute

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Per fatti dolosi: es. false fatturazioni per sponsorizzazioni sportive

Per fatti colposi: es. infortuni ad atleti, dipendenti, volontari

Per irregolarità di gestione: es. sanzioni tributarie per omesso rispetto della normativa fiscale di A.S.D. e S.S.D.

Corretta gestione:

- Attenzione alla compilazione del Registro CONI
- Concreto rispetto dei requisiti dell'art. 90 L. n. 289/2002
- Concreto rispetto dei requisiti della Legge n. 398/1991 e dell'art.
 148 TUIR
- Adozione di protocolli interni e valide deleghe interne

AGEVOLAZIONI FISCALI

• L'iscrizione al Registro, assieme al concreto rispetto dei necessari requisiti di cui alla normativa di settore, consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate agli enti sportivi dilettantistici

ART. 90 LEGGE N. 289/2002

L'art. 90 comma 18 Legge n. 289/2002 individua i contenuti che Statuto e Atto costitutivo delle A.S.D. (con o senza personalità giuridica) e SSD (società di capitali senza scopo di lucro) debbono possedere per poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, ed usufruire, così, delle agevolazioni fiscali previste

I requisiti statutari previsti dall'art. 90 L. 289/2002 sono

- a) la denominazione dell'ente nello Statuto, con espressa indicazione della finalità sportiva dilettantistica;
- b) l'oggetto sociale, che deve indicare l'organizzazione di eventi sportivi dilettantistici (compresa l'attività didattica)
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'ente (in capo al Presidente)

(segue)

- d) l'assenza del fine di lucro e divieto di divisione dei proventi, anche in forma indiretta, tra gli associati
- f) obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario e modalità di approvazione
- g) modalità di scioglimento dell'associazione
- h) obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
- i) divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altre associazioni o società della stessa Federazione D.S.A. o E.P.S.

(segue)

l) ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile

• L'art. 73 comma 4 D.L. 17.3.2020 n. 18 ha introdotto la possibilità per tutte le <u>associazioni – comprese le A.S.D</u>. - di riunirsi in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché sia data adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità specificamente individuate da ciascun ente.

• La possibilità della riunione per videoconferenza è ammessa fino al termine della durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, fissato al 31 luglio 2020, salve ovviamente ulteriori proroghe.

• In concreto, la convocazione del consiglio direttivo e dell'assemblea degli associati dovrà disporsi con un documento che, dato atto dell'attuale quadro normativo emergenziale, oltre ai temi da discutere e porre in votazione, specifichi giorno, ora e modalità della sessione video, fornendo preventivamente a tutti gli aventi diritto i documenti necessari per la seduta.

- Nell'avviso si indicherà il luogo di convocazione, individuato ove si troverà il segretario verbalizzante.
- Si disporrà anche la modalità di accertamento dell'identità di coloro che – ipotesi comunque sconsigliabile - dovessero intervenire di persona, sia pure con il prescritto distanziamento.

• L'avviso di convocazione sarà inviato – nei termini previsti dallo statuto - a tutti gli aventi diritto a partecipare alla seduta, con acquisizione della prova dell'avvenuta ricezione per ciascuno di essi.

- Nell'attuale contesto, l'unico mezzo di fatto praticabile è la posta elettronica, PEC se posseduta dal destinatario, e ordinaria con riscontro scritto di ricezione.
- La corrispondenza e il riscontro dell'avviso di convocazione dovranno essere conservati nei documenti del consiglio o dell'assemblea, a disposizioni di futuri controlli degli organi accertatori.

• Saranno poi determinate modalità che consentano al presidente, del consiglio direttivo o dell'assemblea, di accertare la regolare costituzione della riunione, con l'identificazione, in modo sicuro, dei partecipanti aventi diritto di intervenire; inoltre, saranno preventivamente determinate e comunicate modalità certe e trasparenti per regolare lo svolgimento dell'adunanza e per constatare i risultati delle votazioni.

• In considerazione del particolare contesto emergenziale, il verbale della riunione potrà essere redatto successivamente alla seduta, con la sottoscrizione anche digitale del presidente e del segretario verbalizzante.

• Innanzi tutto, per le società, comprese le sportive dilettantistiche nelle forme che esse possono avere, l'art. 106 sempre del D.L. 18/2020, al primo comma, differisce di 60 giorni il termine ultimo di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, indicandolo quindi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2019.

- Lo stesso art. 106, al comma 2, consente poi alle società di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
- Le società possono anche prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo ove si trovano il presidente, il segretario o eventualmente il notaio per gli atti che ne richiedano la presenza

- Per le s.r.l. che costituiscono la larga parte delle S.S.D. la possibilità di consentire, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
- La differenza tra queste due procedure non è di agevole determinazione ma può individuarsi nel senso che, nella consultazione scritta, lo stesso documento circola fra tutti i soci che lo sottoscrivono in tempi diversi, mentre il consenso scritto è espresso sulla copia del documento trasmesso individualmente a ciascun socio.

- Nel disegno di legge di conversione del DL già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera si introduce la possibilità anche per le associazioni di effettuare le assemblee per iscritto.
- Queste disposizioni hanno valenza limitata nel tempo, come si è detto fino al 31 luglio 2020, data che fissa (per ora) il termine di emergenza relativo al rischio sanitario.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE